

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.LGS. N. 231/2001 – Protocolli

Abstract	Il documento riporta gli illeciti presupposto dei reati e le aree/uffici impattate dai reati stessi
Tipologia	Modello di organizzazione e gestione
Autore	Organismo di Vigilanza
Responsabile del documento (*)	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Uso	Interno
Organo e data di approvazione	CDA – 18/07/18
Versioni precedenti	1^ VERSIONE (07/09/99), 2^ VERSIONE (30/03/10), 3^ VERSIONE (30/03/11), 4^ VERSIONE (06/03/13), 5^ (18/07/18)
Variazioni di rilievo	Adeguamento del modello a seguito dell'ingresso di BPL nel mercato della CQ/DP
Localizzazione	Logical Doc
Visto di conformità	12/07/18

(*) Il Responsabile del documento provvede alla sua pubblicazione, nonché al suo costante aggiornamento normativo ed operativo.

1.	Gli illeciti presupposto – Aree , attività e relativi principi di comportamento.....	8
2.	Aree sensibili in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio dello stato (art. 24 e 25 del decreto).	9
2.1.	Attività di acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti da soggetti pubblici, nonché stipula di convenzioni con enti pubblici per l'erogazione del servizio di cqs	9
2.2.	Segnalazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.....	10
2.3.	Rapporti con soggetti pubblici in seguito ad ispezioni.....	11
2.4.	Rapporti con pubblici ufficiali nell'ambito dell'attività di recupero del credito	12
2.5.	Richieste per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali: iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze	12
2.6.	Denunce redditi e versamento periodico di imposte	13
2.7.	Adempimenti connessi alla gestione del rapporto e delle eventuali controversie di lavoro con il personale	13
2.8.	Attività di gestione della selezione, assunzione del personale e attività di gestione del personale avente incarichi nella Pubblica Amministrazione.....	14
2.9.	Conferimento incarichi, consulenze, forniture e selezione collaboratori esterni.....	14
2.10.	Sostenimento dei costi per spese di rappresentanza, omaggi, beneficenze e sponsorizzazioni.....	15
2.11.	Regole per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione in relazione alla realtà aziendale di Banca Privata Leasing	15
2.11.1.	Principi generali di comportamento.....	15
2.11.2.	Principi procedurali specifici	16
3.	Aree sensibili in relazione ai delitti informatici (art. 24 bis del decreto).....	18
3.1.	gestione dei documenti informatici pubblici aventi valenza probatoria	18
3.2.	Identity & Access Management	19
3.3.	Procedure aziendali legate alla sicurezza informatica, procedure di controllo degli strumenti informatici/telematici e di quelle relative alla fornitura di prodotti e servizi in campo IT.....	19
3.4.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici e di trattamento dei dati in relazione alla realtà lavorativa di Banca Privata Leasing.....	20
3.4.1.	Principi generali di comportamento.....	20
3.4.2.	Principi procedurali specifici	21

4.	Aree sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del decreto)	21
4.1.	Attività legate alle relazioni personali ed all'adeguata verifica della Clientela	22
4.2.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei delitti di criminalità organizzata in relazione alla realtà lavorativa di Banca Privata Leasing	22
5.	Aree sensibili in relazione ai reati contro la fede pubblica (art 25 bis del decreto)	22
5.1.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.....	23
5.2.	Alterazione di monete.....	23
5.3.	Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	23
5.4.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	23
5.5.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	24
5.6.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.....	24
5.7.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.....	24
5.8.	Regole per la gestione dei valori in relazione alla realtà aziendale di Banca Privata Leasing	24
5.8.1.	Principi generali di comportamento.....	24
5.8.2.	Principi procedurali specifici	25
6.	Aree sensibili in relazione ai reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del decreto)	25
6.1.	Gestione degli acquisti di beni oggetto delle operazioni di leasing.....	25
6.2.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro l'industria e il commercio in relazione alla realtà lavorativa di Banca Privata Leasing	26
6.2.1.	Principi generali di comportamento.....	26
6.2.2.	Principi procedurali specifici	26
7.	Aree sensibili in relazione ai reati societari (art. 25 ter del decreto)	27
7.1.	Gestione degli acquisti e degli incassi.....	27
7.2.	Formazione e revisione del bilancio.....	28
7.3.	Rapporti con la Società di revisione e altri Organi di controllo	28

7.4.	Diffusione di notizie o compimento di operazioni su strumenti finanziari.....	29
7.5.	Attività di delibera che si svolgono nell'ambito delle riunioni degli organi amministrativi.....	29
7.6.	Attività di delibera che si svolgono nell'ambito delle riunioni degli organi amministrativi.....	29
7.7.	Attività di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati	30
7.8.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari in relazione alla realtà lavorativa di Banca Privata Leasing	30
7.8.1.	Principi generali di comportamento.....	30
7.8.2.	Principi procedurali specifici	31
7.8.3.	Principi procedurali specifici per la prevenzione di fenomeni di corruzione tra privati	32
8.	Are e sensibili in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del decreto) nonché ai reati transnazionali (art. 10 l. 16.3.2006 n. 146).	33
8.1.	Rilascio di finanziamenti e gestione dell'archivio anagrafico dei clienti.....	33
8.2.	Attività transnazionali	34
8.3.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra descritti in relazione alla realtà aziendale di Banca Privata Leasing.....	34
8.3.1.	Principi generali di comportamento.....	34
8.3.2.	Principi procedurali specifici	35
9.	Are e sensibili in relazione ai delitti relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del decreto).....	35
9.1.	Operazioni aventi ad oggetto strumentazioni medico/sanitarie	36
9.2.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di Banca Privata Leasing	36
9.2.1.	Principi generali di comportamento.....	36
9.2.2.	Principi procedurali specifici	37
10.	Are e sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del decreto)	37
10.1.	Operazioni bancarie e di leasing per attività strumentali alla commissione di reati contro la personalità individuale.....	37
10.2.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la personalità individuale di Banca Privata Leasing	38
10.2.1.	Principi generali di comportamento.....	38
10.2.2.	Principi procedurali specifici	38

11.	Aree sensibili in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del decreto)	39
11.1.	Diffusioni di informazioni non veritiere, compimento di operazioni su titoli e strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (in caso di gestione del “portafoglio di negoziazione”)	39
11.2.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione degli abusi di mercato in relazione alla realtà aziendale di Banca Privata Leasing	.42
11.2.1.	Principi generali di comportamento.....	42
12.	Aree sensibili in relazione ai reati relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto)	43
12.1.	Allattamento della Struttura Organizzativa deputata alla Sicurezza	43
12.2.	Cessione in locazione finanziaria dei beni strumentali e immobiliari.....	43
12.3.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra descritti in relazione alla realtà aziendale di Banca Privata Leasing	44
12.3.1.	Principi procedurali generali	44
12.3.2.	Principi procedurali specifici	44
13.	Aree sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del decreto)	46
13.1.	Ricettazione (Art. 648 c.p.).....	46
13.2.	Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)	46
13.3.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.).....	47
13.4.	Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1)	47
13.5.	Attività di valutazione legate alla decisione di concessione del Servizio.....	48
13.6.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di riciclaggio ed in relazione alla realtà lavorativa di Banca Privata Leasing	49
13.6.1.	Principi generali di comportamento.....	49
13.6.2.	Principi procedurali specifici	51
14.	Aree sensibili in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del decreto).....	52
14.1.	Attività di utilizzo e divulgazione di opere su supporto informatico	52
14.2.	Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore in relazione alla realtà lavorativa di	

Banca Privata Leasing	52
15. Aree sensibili in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del decreto)	53
15.1. Attività di induzione, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	53
15.2. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria in relazione alla realtà lavorativa di Banca Privata Leasing	53
15.2.1. Principi generali di comportamento	53
15.2.2. Principi procedurali specifici	54
16. Aree sensibili in relazione ai reati ambientali (art. 25 undecies del decreto)	54
16.1. Attività sensibili e tipologie di rischio per i reati ambientali	54
16.1.1. Principi generali di comportamento	56
16.1.2. Principi procedurali specifici	56
17. Aree sensibili in relazione all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 25 duodecies del decreto)	56
17.1. Attività sensibili e tipologie di rischio per i reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	57
17.1.1. Principi generali di comportamento	57
17.1.2. Principi procedurali specifici	57
Aree sensibili in relazione al razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del Decreto)	58
18. 58	
18.1. Attività sensibili e tipologie di rischio per i reati connessi al al razzismo e xenofobia	58
18.1.1. Principi generali di comportamento	58
18.1.2. Principi procedurali specifici	59
19. Tabella riepilogativa dei protocolli suddivisi per owner	61

1. GLI ILLECITI PRESUPPOSTO – AREE , ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Decreto") prevede che il modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Le principali attività nel cui ambito possono essere commessi reati sono:

- Prestazione dei servizi bancari.
- Contratti di leasing
- Gestione di eventuali contributi e finanziamenti pubblici.
- Redazione e pubblicazione di documenti societari.
- Rapporti con la Società di revisione.
- Gestione dei rapporti con autorità regolamentari e con il mercato (es. Banca d'Italia, UIF, CONSOB).
- Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali (es. Autorità Giudiziaria, ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, Agenzia del Territorio, Camera di Commercio).
- Affari legali e contenzioso.
- Gestione e manutenzione dei sistemi informatici.

Sono state pertanto analizzate le fattispecie di illeciti presupposto a cui si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono

state identificate nella Banca le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Si evidenzia però che dallo studio delle attività della Banca è emerso che non tutti i reati sono realisticamente realizzabili all'interno della realtà aziendale ed a vantaggio di Banca Privata Leasing S.p.A. (di seguito anche "BPL" o "Banca") stessa.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio dello Stato;
- i delitti informatici;
- i delitti di criminalità organizzata;
- i reati contro la fede pubblica;
- reati contro l'industria e il commercio;
- i reati societari, comprendendo il reato di "Corruzione tra privati", "Induzione indebita a dare o promettere utilità" con introduzione del reato di "false comunicazioni sociali"
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali;
- delitti relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;

- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati di autoriciclaggio;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i reati in materia di tutela dell'ambiente;
- il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Di contro, si evidenzia come le condotte previste per i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto), il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto), i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) non sono astrattamente configurabili nell'ambito operativo aziendale proprio di BPL.

2. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO DELLO STATO (ART. 24 E 25 DEL DECRETO).

L'area aziendale maggiormente a rischio per i reati di cui all'art. 24 del Decreto è quella preposta all'istruttoria delle operazioni di c.d. "leasing agevolato" ed alla gestione dei contributi pubblici erogati per il tramite o con l'ausilio della Banca concedente, avendo particolare riguardo alle fasi di istruttoria, gestione ed erogazione del finanziamento o della sovvenzione pubblica. Allo stato, non discendono dall'attività bancaria, rischiosità per i reati in questione. La condotta rilevante consiste: nella fase istruttoria,

nell'indebita percezione di contributi pubblici, di qualsiasi natura, attraverso l'esibizione di documentazione falsa o di insufficienti informazioni o di induzione in errore di terzi; e, nella fase di erogazione, nell'impiego dei finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.

Quanto alle disposizioni di cui all'art. 25 del Decreto, l'articolo richiama i reati in materia di concussione e corruzione di pubblici ufficiali, inclusi gli organi della comunità europea anche nella declinazione dell'induzione indebita a dare o promettere utilità. Le aree aziendali a rischio sono quelle che per qualsiasi motivo entrano in contatto con esponenti della pubblica amministrazione, sia per la concessione di contributi pubblici (per esempio: leasing agevolato); sia per le operazioni che vedono la pubblica amministrazione come parte contraente (c.d. operazioni di leasing pubblico); sia per il rilascio di certificati, licenze, concessioni o altro (per esempio: leasing di immobili da costruire); sia in caso di ispezioni o verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni o degli organi di vigilanza (per esempio: uffici amministrativi, contabili, addetti alle segnalazioni di vigilanza, direzioni e segreterie generali).

2.1. ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DA SOGGETTI PUBBLICI, NONCHÉ STIPULA DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CQS

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Area Operativa, Area Mercati e Area Crediti.

Essa comprende:

- ▶ l'istruttoria delle pratiche per le quali si richiede l'acquisizione dei contributi (anche sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie) concessi da soggetti pubblici;
- ▶ la gestione e il trasferimento dei contributi;
- ▶ la gestione dei flussi finanziari tra Banca e soggetto pubblico. Fra questi ultimi, maggiormente interessati sono: Stato (per fondi nazionali), Regioni (per fondi regionali) e Province (per fondi provinciali);
- ▶ i rapporti con esponenti di enti pubblici nazionali (ad es. INPS) e locali (ad es. Comuni, Province) nell'ambito delle fasi di trattative e conclusione di convenzioni preordinate alla prestazione di CQS nei confronti di pensionati e dipendenti pubblici.

All'interno di tali aree risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- produzione di documentazione falsa al fine di simulare la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dei contributi pubblici;
- contraffazione e/o occultamento di dati e documenti della Banca o della clientela al fine di acquisire i contributi pubblici;
- contraffazione e/o occultamento di dati e documenti al fine di simulare situazione economico-finanziarie della Banca nel corso della gestione dei contributi pubblici e nella procedura di gestione dei flussi finanziari;
- destinazione dei contributi pubblici, comunque denominati, con finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi;
- comportamenti finalizzati ad ottenere trattamenti di favore da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, in sede di concessione dei contributi pubblici;

- comportamenti miranti ad influenzare le valutazioni e decisioni di pubblici ufficiali al fine di ottenere la conclusione, nonché la conclusione a determinate condizioni, di convenzioni preordinate alla prestazione di CQS nei confronti di pensionati e dipendenti pubblici.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, a seconda delle modalità di comportamento tenute, con ciascuna delle condotte sopra descritte, sono i seguenti:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- bis c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.)

2.2. SEGNALAZIONI DIRETTE ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Funzioni di Controllo, Ufficio Amministrazione, Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione, Ufficio Segreteria Societaria e Personale, Ufficio Organizzazione e IT, Ufficio Crediti, Ufficio Tesoreria, Ufficio Controllo Crediti e Contenzioso.

L'attività in questione è relativa all'elaborazione dei dati e dei documenti da parte della Banca previsti dalla legge e l'invio degli stessi alle Autorità di Pubblica Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, Autorità Garante della Privacy, CCIAA).

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- produzione di dati e documenti falsi;
- mancata produzione e segnalazione di dati e documenti;
- alterazione e/o occultamento di dati e documenti;
- alterazione dei software informatici utilizzati per l'immissione e l'invio dei dati.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, a seconda delle modalità di comportamento tenute, con ciascuna delle condotte sopra descritte, sono i seguenti:

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.).
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- False comunicazioni sociali (art. 25 – ter – Modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015).

2.3. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN SEGUITO AD ISPEZIONI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Funzioni di Controllo, Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, Area Mercati, Area Operativa, Area Crediti e Tesoreria.

Essa comprende la conduzione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle ispezioni e delle verifiche da questi svolte a carico della Banca.

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Banca d'Italia, UIF, CONSOB e IVASS, Garante della Privacy.

All'interno di tale area risultano potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- produzione di dati e documenti falsi;
- contraffazione e/o occultamento di dati e documenti;
- comportamenti finalizzati ad ottenere trattamenti di favore da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, in sede di verifiche, ispezioni o controlli a carico della Banca.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.).

2.4. RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Ufficio Controllo Crediti e Contenzioso.

Essa comprende la gestione del contenzioso della Banca ed in particolare quello riguardante il recupero dei crediti verso la clientela. Tale attività è svolta dalla Banca anche attraverso consulenti e professionisti esterni appositamente incaricati. I soggetti pubblici maggiormente interessati sono: Autorità giudiziarie, ausiliari o incaricati delle predette Autorità.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- comportamenti finalizzati all'ottenimento di trattamenti favorevoli da parte delle Autorità giudiziarie, degli uffici giudiziari e loro preposti nel corso di giudizi e procedimenti;
- offerte di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali ed incaricati di pubblico servizio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

2.5. RICHIESTE PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI QUALI: ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, REGISTRAZIONI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O LICENZE

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Ufficio Controllo Crediti e Contenzioso, Ufficio Back Office.

Essa comprende la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze a favore della Banca.

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono l'Agenzia del Territorio, il Pubblico Registro Immobiliare, gli Enti Pubblici Territoriali, il Pubblico Registro Automobilistico, il Dipartimento dei trasporti terrestri e marittimi.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- contraffazione documenti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o la concessione per lo svolgimento di determinate attività, da parte dei soggetti pubblici;
- contraffazione e/o occultamento di dati e documenti per i fini di cui al punto precedente;
- comportamenti finalizzati ad ottenere trattamenti di favore da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione necessaria allo svolgimento dell'attività della Banca.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.).

2.6. DENUNCE REDDITI E VERSAMENTO PERIODICO DI IMPOSTE

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Ufficio Amministrazione.

Gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali, anche attraverso l'utilizzo di appositi software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici.

Il soggetto pubblico maggiormente interessato è l'Amministrazione Finanziaria (Ministero delle Finanze, Agenzie delle Entrate).

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- produzione di dati e documenti falsi;
- contraffazione e/o occultamento di dati e documenti;
- manipolazione dei software informatici per modificare dati fiscali di interesse dell'azienda.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);

- False comunicazioni sociali (art. 25 – ter – Modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015).

2.7. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO E DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO CON IL PERSONALE

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Ufficio Segreteria Societaria e Personale, eventuali soggetti esterni incaricati della gestione delle controversie.

Si tratta della gestione:

- degli adempimenti amministrativi e previdenziali connessi al rapporto di lavoro del personale aziendale, anche attraverso l'utilizzo di appositi software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- delle controversie di lavoro in sede civile, amministrativa e penale (anche attraverso consulenti e professionisti esterni appositamente incaricati).

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono: INPS, INAIL, Autorità giudiziarie, ausiliari o incaricati delle predette Autorità.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- contraffazione, falsificazione e/o occultamento di dati e documenti ai fini dell'ottenimento di agevolazioni o contributi non spettanti;
- manipolazione dei software per modificare dati organizzativi e previdenziali di interesse dell'azienda;

- comportamenti finalizzati all'ottenimento di trattamenti favorevoli da parte della Pubblica Amministrazione in genere ed in particolare da parte di incaricati di pubblici servizi, Autorità giudiziarie e degli uffici giudiziari e loro preposti nel corso di giudizi e procedimenti a carico della Banca;
- offerte di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali ed incaricati di pubblico servizio per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

2.8. ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SELEZIONE, ASSUNZIONE DEL PERSONALE E ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE AVENTE INCARICHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione e Alta Direzione

Si fa riferimento alla gestione del processo di selezione del personale nonché, in senso più ampio, alla gestione del personale.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- contraffazione, falsificazione e/o occultamento di dati e documenti ai fini dell'ottenimento di contributi non spettanti
- comportamenti finalizzati ad ottenere trattamenti favorevoli da parte di dipendenti ed appartenenti alla Pubblica Amministrazione in genere.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

2.9. CONFERIMENTO INCARICHI, CONSULENZE, FORNITURE E SELEZIONE COLLABORATORI ESTERNI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Area Operativa, Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, Funzioni di Controllo.

Per questa area si fa riferimento al processo relativo all'iter per l'individuazione e valutazione dei soggetti esterni con i quali instaurare rapporti di collaborazione o fornitura.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti i comportamenti finalizzati ad ottenere trattamenti favorevoli da parte della Pubblica Amministrazione in genere.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.).

2.10. SOSTENIMENTO DEI COSTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI, BENEFICENZE E SPONSORIZZAZIONI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione e in generale tutte le unità nei limiti dei poteri prestabiliti.

Essa comprende la gestione delle eventuali spese di rappresentanza omaggi e/o regali, beneficenze e sponsorizzazioni a favore di Pubblici Ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti i comportamenti finalizzati ad ottenere trattamenti favorevoli da parte della Pubblica Amministrazione in genere.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.).

2.11. REGOLE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI BANCA PRIVATA LEASING

2.11.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e 25 del Decreto; in particolare è vietato (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico):

- a) elargire o promettere denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire o promettere doni o prestazioni gratuite oltre a quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c) concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, nonché di enti pubblici nazionali o locali.

Altresì qualsiasi Dipendente e Collaboratore, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza, se Dipendente o Collaboratore, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

Nel dettaglio, ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non devono essere offerti o promessi, né direttamente né indirettamente, regali o altre prestazioni gratuite che possano in qualsiasi modo essere ricollegati al rapporto di lavoro con loro in essere, o dietro ai quali possa essere connessa la finalità di influenzare l'indipendenza di giudizio per l'ottenimento di un qualsiasi vantaggio per la Banca.

Nei casi in cui sia prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il soggetto interessato deve informare per iscritto il suo superiore, il quale darà immediata informativa all'Alta Direzione che, se lo riterrà opportuno, sottoporrà la segnalazione all'OdV. Non si potrà dar luogo alla regalia senza il benestare dell'Alta Direzione e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire successive verifiche.

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate.

È vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari per l'ottenimento di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Con riguardo ai reati di cui all'art. 24 del Decreto, le fasi della richiesta e dell'erogazione del contributo pubblico devono essere documentate e verificabili a posteriori in maniera tempestiva e continua, anche attraverso l'individuazione dei soggetti coinvolti, mediante l'adozione di adeguate procedure interne nelle quali vengano espressamente definiti i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, sia in posizione apicale che sottoposto. Per quanto concerne i soggetti coinvolti, è necessario che i poteri e le responsabilità di ciascuno siano chiaramente definiti in procedure il cui contenuto dovrà essere pubblicizzato all'interno dell'organizzazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta in essere nel caso in cui l'acquisizione della documentazione istruttoria avvenga per il tramite di collaboratori esterni all'intermediario (mediatori, agenti o fornitori di beni e servizi).

Al fine di prevenire l'eventuale compimento di reati previsti dall'art. 25 del Decreto, oltre all'adozione di adeguate procedure interne relative all'istruttoria delle operazioni di leasing immobiliare, di leasing agevolato, di leasing pubblico e alla conclusione di convenzioni preordinate alla prestazione del servizio di CQS, è necessario che la Banca promuova al proprio interno la cultura della piena legalità e della correttezza nelle relazioni di affari con la pubblica amministrazione, attribuendo il massimo disvalore a qualsiasi comportamento diretto ad ottenere favori o aiuti di qualunque tipo da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, sia nazionali che comunitari. Gli omaggi e le regalie effettuati a soggetti che ricoprono cariche pubbliche, che siano pubblici ufficiali o che siano dipendenti della pubblica amministrazione devono essere di valore

modico e devono essere effettuati in occasione delle festività per le quali vige la tradizione dello scambio di regali.

2.11.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, rispettare le seguenti regole di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto della legge, di quanto previsto dal Codice Etico nonché dal presente documento;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente abilitati in base al sistema di deleghe in essere nella Banca;
- in caso di particolari problematiche e/o situazioni anomale, il personale deve immediatamente riferire al proprio diretto superiore per le azioni del caso;
- non ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni del medesimo in ordine alla conclusione di convenzioni con la Banca;
- è vietato produrre, contraffare, utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri, ovvero, di omettere

informazioni dovute per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o da Organismi Comunitari a vantaggio o nell'interesse della Banca e/o dei clienti;

- i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, da un Ente Pubblico o da Organismi Comunitari per conto dei clienti e a questi ultimi non erogati per motivi di qualunque genere, devono essere restituiti all'Ente erogatore;
- devono essere attuate procedure affinché la funzione che acquisisce la domanda per l'ottenimento del contributo pubblico sia segregata da quella che ne verifica la legittimità;
- la documentazione necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti pubblici deve essere verificata e vistata dal responsabile di funzione. Eventuali anomalie devono essere prontamente segnalate all'OdV;
- tutte le attività relative alla richiesta, all'acquisizione ed alla gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici devono essere documentate e la relativa documentazione deve essere sempre debitamente archiviata e mantenuta a disposizione dell'OdV;
- eventuali tentativi di estorsione o concussione devono essere segnalati al proprio responsabile di funzione e/o all'OdV;
- i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti da almeno due soggetti della Banca;
- tutte le informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento della propria attività sono "riservate e confidenziali" e non potranno essere comunicate e terzi, ivi inclusi gli esponenti della Pubblica Amministrazione;

- l'assunzione di personale o la conclusione di contratti con collaboratori e la loro retribuzione deve seguire le regole normalmente adottate per figure professionali simili evitando di privilegiare soggetti in qualche modo legati alla Pubblica Amministrazione;
- la scelta dei fornitori deve basarsi sul rapporto qualità/prezzo acquisendo diversi preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti. Le regole per la scelta del fornitore devono seguire pertanto criteri oggettivi al fine di prevenire il rischio di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione;
- i rappresentanti della Banca non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato. A tal fine tutti i regali, anche se coerenti con quanto sopra descritto devono essere concordati preventivamente con l'Alta Direzione e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente siglata ed archiviata;
- le condizioni applicate alla clientela in qualsiasi modo legata alla Pubblica Amministrazione, devono essere coerenti con quelle di clientela aventi le medesime caratteristiche; anche l'iter deliberativo deve basarsi sulle regole normalmente adottate per la clientela "ordinaria". Eventuali deroghe alle condizioni standard dovranno seguire gli iter autorizzativi previsti dalle procedure aziendali;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli Enti a titolo di assicurazione obbligatoria su base contributiva nonché quelle agli enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale) devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I dati segnalati devono essere

adeguatamente verificati e la documentazione a supporto delle quadrature effettuate deve essere siglata ed adeguatamente conservata.

3. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

In merito ai reati indicati nell'art. 24-bis relativi ai delitti informatici e sul trattamento dei dati: si tratta di delitti per la cui responsabilità è necessario il dolo, ossia la commissione del fatto punito penalmente deve avvenire con la consapevolezza del soggetto agente di commettere il reato. L'articolo richiama i delitti: di falsità in un documento informatico pubblico (art. 491-bis c.p.); di introduzione o permanenza abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (art. 615-ter c.p.); di abusiva acquisizione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei ad accedere in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo (art. 615-quater c.p.); di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies); di fraudolenta intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater); di illecita installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies); di danneggiamento o soppressione di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis); di danneggiamento o soppressione di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità (art. 635-ter); di danneggiamento, distruzione o impedimento dell'utilizzo di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater); di danneggiamento, distruzione o impedimento dell'utilizzo di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies); di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies). Salva l'ultima fattispecie, che consiste in un

c.d. "reato proprio", nel senso che può essere commesso solo da chi presta un servizio di certificazione elettronica; tutte le altre ipotesi riguardano reati comuni che, quindi, possono essere commessi da chiunque: sia dai propri dipendenti, sia, per quanto riguarda l'attività di leasing, dagli utilizzatori cui vengono concessi particolari strumenti elettronici o programmi informatici.

Salva la fattispecie di cui all'art. 640-quinquies c.p. che consiste in un c.d. "reato proprio" (può essere commesso solo da chi presta un servizio di certificazione elettronica), tutte le altre ipotesi riguardano reati comuni che possono essere commessi sia dai propri dipendenti, sia, per quanto riguarda l'attività di leasing, dagli utilizzatori cui vengono concessi particolari strumenti elettronici o programmi informatici.

3.1. GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PUBBLICI AVENTI VALENZA PROBATORIA

Tale area è riferibile alle funzioni aziendali che utilizzano documenti informatici pubblici.

In particolare, tale area sensibile è particolarmente significativa per l'Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione.

All'interno di questa area sensibile risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- utilizzo di un documento pubblico falso;
- soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici veri.

Il reato ipotizzabile, anche a titolo di concorso è quello di Falsità su documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

3.2. IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Tale area è principalmente riferibile all'Ufficio Organizzazione e IT.
Per tale area occorre fare riferimento:

- all'implementazione di policy di sicurezza basate sulla corretta profilatura degli utenti in base all'effettive necessità di utilizzo;
- all'implementazione di policy di gestione della sicurezza logica (criteri di autenticazione e gestione attiva di user e password);
- alla gestione della sicurezza degli strumenti informatici da parte del singolo utente.

All'interno di questa area sensibile risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- accesso da parte di personale non autorizzato (sia di personale interno che esterno) ai sistemi informatici e/o alle strutture fisiche a protezione delle infrastrutture informatiche di BPL;
- possesso e/o utilizzo non autorizzato di chiavi di autenticazione o di accesso ai sistemi informatici o telematici e/o alle strutture fisiche a protezione degli stessi.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

3.3. PROCEDURE AZIENDALI LEGATE ALLA SICUREZZA INFORMATICA, PROCEDURE DI CONTROLLO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI/TELEMATICI E DI QUELLE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI IN CAMPO IT

Tale area è principalmente riferibile a tutti i dipendenti e collaboratori della Banca e in particolar modo all'Ufficio Organizzazione e IT.

Si fa riferimento:

- al rispetto di tutte le procedure aziendali inerenti alla sicurezza informatica;
- alla verifica dell'Hardware utilizzato e dei Software installati sui singoli PC al fine di evitare che utilizzi non autorizzati e/o per la commissione di reati;
- alle procedure di gestione del "magazzino" Hardware e Software.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinqies c.p.)

3.4. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

3.4.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 – bis del Decreto 231; in particolare:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, finalizzate all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - ▶ acquisire abusivamente informazioni ivi contenute;
 - ▶ danneggiare, distruggere dati ivi contenuti;

- ▶ utilizzare e/o diffondere senza autorizzazione le chiavi di identificazione o i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici;

- porre in essere azioni miranti alla distruzione o all'alterazione non autorizzate dei documenti informatici aventi finalità probatoria;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- eludere o cercare di eludere i presidi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server, ...).
- lasciare il proprio PC incustodito e/o senza aver attivato il blocco dello screen saver;
- diffondere a terzi le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete informatica aziendale.
- possedere e/o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici.
- accedere alla rete informatica aziendale, nei software e nei programmi gestionali con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.
- è altresì necessario che nell'esercizio dell'attività di credito si acquisisca sempre ogni utile informazione circa la finalità dell'operazione e le modalità di impiego dei beni forniti, in ossequio anche a quanto sancito dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto del terrorismo.

Il responsabile dell'Ufficio Organizzazione e IT deve attivarsi per:

- testare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;

- identificare potenziali punti critici nelle procedure di controlli IT;
- verificare e monitorare gli accessi ai sistemi informativi di terze parti.

3.4.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali;
- le chiavi di identificazione e le policy di sicurezza devono essere periodicamente verificate;
- l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) è consentito solo a personale autorizzato;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali;
- deve essere prevista un'attività di monitoraggio sui log di sistema;
- devono essere formalizzate e applicate specifiche regole per la gestione e l'aggiornamento della password di accesso;
- devono essere rispettate le regole aziendali inerenti alla sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Banca ed effettuata un'attività di

monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla sicurezza stessa;

- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - ▶ networking;
 - ▶ gestione applicativi;
 - ▶ gestione sistemi hardware
- devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici.

Eventuali segnalazioni di situazioni anomale devono essere riportate all'OdV.

4. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

L'articolo riguarda i delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.), taluno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (art. 416, settimo comma, c.p.)

associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di

persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 402, comma 2, lett. a, num.5, c.p.p.).

4.1. ATTIVITÀ LEGATE ALLE RELAZIONI PERSONALI ED ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Alta Direzione e in generale tutte le unità nei limiti dei poteri prestabiliti e a diretto contatto con la clientela.

La configurazione e la natura delle fattispecie criminose in questione possono riguardare un ampio ventaglio di situazioni trasversali alle varie attività della Banca che trovano però un nesso comune nella rilevanza delle relazioni personali.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (Art. 416. c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)
- Riciclaggio e Autoriciclaggio (Art. 648 e succ c.p.)

4.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

La prevenzione di detti reati è presidiata dalla prassi e dagli obblighi di adeguata verifica della Clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio e considerando le regole di cui al successivo punto 12, cui si rimanda per i relativi principi generali di comportamento ed i principi procedurali specifici.

Specifiche cautele devono inoltre essere adottate per verificare l'operatività della Banca sia nei rapporti esterni (ad esempio riponendo particolare cura ed attenzione nella fase di selezione del personale) che nella propria organizzazione interna o nella concessione in leasing di beni a soggetti che dimostrino di operare effettivamente nel settore di riferimento.

5. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART 25 BIS DEL DECRETO)

L'articolo richiama i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico debito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; si tratta di reati che, da una parte, possono riguardare comportamenti di dipendenti infedeli che possono utilizzare le transazioni in denaro contante per sostituire o spacciare valori bollati e/o monete false o falsificate e dall'altra, potrebbero coinvolgere l'attività istituzionale della Banca, in caso di acquisto di opere dell'ingegno o di prodotti industriali contraffatti o alterati.

La presente Parte Speciale è stata ampliata in considerazione dell'avvio dell'operatività bancaria e si riferisce alle fattispecie di Reato realizzabili nell'ambito della gestione dei valori, con particolare riguardo alle banconote, A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti e le potenziali condotte criminose.

Tale area è collegabile alla raccolta di denaro ed altri valori dal pubblico e dalla clientela. Si riferisce in particolare alle Filiali, ma anche ad altre aree della Banca che potrebbero avere contatti con clienti, ad esempio Ufficio Amministrazione, Ufficio Controllo Crediti e Contenzioso, Area Operativa.

5.1. FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE

Gli illeciti in questione sono previsti dall'art. 453 c.p. e costituiti dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a BPL allorché, nell'ambito dell'attività di sportello, l'addetto metta in circolazione banconote contraffatte. Risulta di difficile individuazione la fattispecie legata all'effettiva falsificazione di monete da parte della Banca.

5.2. ALTERAZIONE DI MONETE

La fattispecie delittuosa è prevista dall'articolo 454 c.p. ed è costituita dalla condotta di chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata. Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a BPL.

5.3. SPENDITA O INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE

Questi illeciti sono previsti dall'art. 455 c.p. e costituiti dalla condotta di chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a BPL: la fattispecie è analoga a quella riportata nel precedente punto 4.1.: l'elemento differenziale risiede nel fatto che in detta condotta l'autore del reato non agisce del concerto con l'autore della falsificazione.

5.4. SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE

Questa ipotesi delittuosa è prevista dall'art. 457 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

La fattispecie è analoga a quella riportata al reato che precede, con la differenza che mentre nella condotta sanzionata dall'art. 455 c.p. l'agente

viene a conoscenza della falsità al momento della ricezione delle monete contraffatte, in questa condotta tale scienza è successiva al ricevimento.

5.5. FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI

Gli illeciti in parola sono previsti dall'art. 459 c.p. e costituiti dalla condotta di chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a BPL.

5.6. CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO

La condotta illecita in questione è prevista dall'art. 460 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a BPL.

5.7. USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI

L'illecito è previsto dall'art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a BPL.

5.8. REGOLE PER LA GESTIONE DEI VALORI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI BANCA PRIVATA LEASING

5.8.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-bis del Decreto 231; in particolare è fatto divieto di:

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, banconote false;
- contravvenire a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 15 marzo 2006 in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in Euro sospette di falsità.

È opportuno, oltre a privilegiare in ogni caso i pagamenti attraverso il sistema bancario, allertare il personale incaricato della gestione dei valori bollati e/o di ricevere i pagamenti dalla clientela o di recuperare i relativi crediti al

rispetto in primo luogo delle disposizioni in materia di antiriciclaggio sui limiti di importo delle operazioni in contanti, nonché sull'attento controllo delle banconote eventualmente ricevute e dei valori bollati acquistati o utilizzati per conto della Banca. È necessario inoltre che la Banca ponga in essere specifiche procedure volte a monitorare e controllare la fase di acquisto dei beni da concedere in locazione finanziaria, soprattutto in caso di acquisto di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

5.8.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nello svolgimento dell'attività di incasso per contanti le banconote ricevute devono essere verificate al fine di individuare, ove presente, le banconote sospette di falsità.
- il personale non può dare seguito alla transazione e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque anomalia relativa alla messa in circolazione di banconote sospette di falsità da parte della clientela o di terzi.

Tutta la documentazione prodotta o copia di essa, nell'ambito dell'attività di segnalazione delle banconote con sospetto di falsità deve essere siglata ed adeguatamente conservata.

6. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DEL DECRETO)

L'articolo richiama i reati di turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, illecita concorrenza con minaccia e violenza e frode contro le industrie nazionali.

6.1. GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI LEASING

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Area Mercati, Area Operativa.

Si fa riferimento agli acquisti di beni e servizi per la clientela nell'ambito dell'attività di leasing.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- vendita o messa in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- Frodi contro le industrie nazionali (Art 514 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

6.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

6.2.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-bis 1 del Decreto 231; in particolare è fatto divieto di:

- vendere o mettere in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- vendere o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

In merito a tali ipotesi delittuose è necessario che la Banca ponga in essere degli appositi presidi finalizzati a monitorare attentamente tutte le fasi di acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria, soprattutto in caso di prodotti industriali, opere dell'ingegno ed oggetti preziosi, acquisendo dal produttore/fornitore la documentazione utile ad attestarne l'originalità ed il pieno rispetto della tutela della proprietà industriale.

6.2.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nello svolgimento dell'attività di acquisto di beni oggetto delle operazioni di leasing deve essere accertato, tramite apposita attestazione, che il fornitore del bene non abbia commesso reati della specie contemplata dall'art. 25-bis 1 del Decreto e che abbia adottato idonee procedure per prevenire la commissione dei reati stessi;
- il personale non può dare seguito alla transazione e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque anomalia relativa alla autenticità e/o regolarità dei beni da acquistare dai fornitori.

Tutta la documentazione prodotta o copia di essa, nell'ambito dell'attività di segnalazione qualunque anomalia relativa alla autenticità e/o regolarità dei beni da acquistare dai fornitori deve essere siglata ed adeguatamente conservata.

7. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

L'articolo richiama i reati in materia societaria previsti e puniti dagli artt. 2621-2638 c.c., ad eccezione di quelli di cui agli artt. 2634-2635 c.c., per la cui commissione è necessario un interesse in conflitto con quello della Banca, per cui ne risulta automaticamente escluso ogni eventuale suo interesse, degli artt. 2630-2631 c.c. che, invece, riguardano illeciti amministrativi e non penali e dell'art. 2624 in quanto abrogato. Ai reati societari è stato aggiunto, ad opera dell'art. 31 della legge n. 262/05 sulla tutela del risparmio, il reato, previsto dall'art. 2629-bis c.c., di diretta applicazione alle banche ed agli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e, quindi, solo a quelli iscritti nell'elenco speciale, che punisce l'omessa comunicazione da parte di un amministratore o di un componente del comitato di gestione agli altri amministratori ed ai sindaci della notizia dell'esistenza di un conflitto di interessi ai sensi del 1° comma dell'art. 2391 c.c.. A differenza delle altre previsioni sempre generiche, in questo caso la norma è puntuale nell'individuare i soggetti responsabili. Infatti, l'intermediario finanziario è responsabile ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto solo se uno dei reati sopra indicati è stato commesso nell'interesse della Banca, e non anche quindi a suo vantaggio, ed esclusivamente da parte degli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Un ultimo aspetto riguarda la natura delle fattispecie penali in riferimento, che possono essere anche di tipo contravvenzionale, con la conseguente loro punibilità anche per semplice colpa, fermo restando il presupposto di aver agito consapevolmente anche nell'interesse della Banca. Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina delle false comunicazioni sociali attraverso la riscrittura degli articoli 2621 e 2622 del c.c. e l'introduzione dei nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter. con impatto anche sulla disciplina prevista dall'art. 25 -ter del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti.

7.1. GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEGLI INCASSI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione e ogni altra funzione aziendale nei limiti del proprio budget assegnato.

Si fa riferimento:

- agli acquisti di beni e servizi per la clientela nell'ambito dell'attività di leasing e/o per la Banca;
- la gestione degli incassi e dei proventi dell'attività aziendale e della cassa contanti per il rimborso spese.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- contraffazione e/o occultamento di documenti relativi ad acquisti e vendite effettuate dalla Banca o a rimborsi o anticipi per il personale aziendale;
- contraffazione delle fatture in uscita e/o emissione di fatture false.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/321/322 c.p.);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p.).

Inoltre, per quanto riguarda profili rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro, si rimanda alla sezione dedicata a tale reato.

7.2. FORMAZIONE E REVISIONE DEL BILANCIO

Tale area di attività è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Alta Direzione, Area Amministrazione Pianificazione e Controllo di Gestione. Essa comprende:

- la predisposizione del bilancio e della nota integrativa;
- la trasmissione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- la ripartizione dell'utile d'esercizio.

Per quanto attiene alla normativa antiriciclaggio si rimanda all'apposita sezione "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- contraffazione, falsificazione e/o occultamento di dati e documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- contraffazione di dati informatici e/o manipolazione del sistema informativo contabile;
- alterazione dei dati contabili al fine di mantenere determinati requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (artt. 262, 2621 bis, 2621 ter 1 e 2622 c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

7.3. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE E ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

Tale area di attività è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Alta Direzione, Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione. Questa area fa riferimento ai rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione, l'assemblea dei soci e le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF) nell'ambito delle attività di controllo a ciascuno attribuite dalla legge.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- contraffazione, falsificazione e/o occultamento di dati e documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- alterazione dei dati contabili al fine di mantenere determinati requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

7.4. DIFFUSIONE DI NOTIZIE O COMPIMENTO DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Area Mercati. All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- diffusione di notizie false su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- compimento di operazioni simulate o altri artifici aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- diffusione di notizie false tali da incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Il reato ipotizzabile, anche a titolo di concorso, con ciascuna delle condotte sopra descritte, è l'Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

7.5. ATTIVITÀ DI DELIBERA CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Questa area è riferibile ai seguenti organi: Consiglio di Amministrazione. All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- mancata comunicazione, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone i termini, l'origine e la portata.
- con atti simulati o fraudolenti, determinazione della maggioranza in assemblea, predisponendo documentazione falsa o non completa o comunque alterata in alcuni suoi contenuti ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

7.6. ATTIVITÀ DI DELIBERA CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Questa area è riferibile ai seguenti organi: Consiglio di Amministrazione. All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- mancata comunicazione, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone i termini, l'origine e la portata.
- con atti simulati o fraudolenti, determinazione della maggioranza in assemblea, predisponendo documentazione falsa o non completa o comunque alterata in alcuni suoi contenuti ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

7.7. ATTIVITÀ DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Questa area è riferibile ai seguenti organi: in particolare Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Area Mercati, in generale tutti i dipendenti e collaboratori della Banca e per attività di controllo mirata (si vedano i principi procedurali specifici) l'Organismo di Vigilanza.

La condotta può consistere nella promessa/offerta o nella dazione di danaro o di altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, a chi svolge un'attività con l'esercizio di funzioni direttive (di seguito "rappresentanti"), con riferimento a una società di capitali cliente/potenziale cliente o fornitrice. È quindi necessario distinguere due diversi gruppi di modalità corruttive che investono diverse attività sensibili o aree di rischio.

Il primo gruppo riguarderà tutti quei processi che possono consentire da un lato la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, dall'altro la formazione della provvista di danaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.

È immaginabile infatti che l'accordo corruttivo possa comportare quale beneficio un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi all'ente di appartenenza del corrotto.

7.8. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

7.8.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – ter del Decreto 231; in particolare è fatto divieto di:

- fornire informazioni non corrette relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti;
- compiere azioni atte ad ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (quali, a titolo esemplificativo, Banca d'Italia e Consob, IVASS, Garante della Privacy, AGCM, dai sindaci e dalla Società di revisione);
- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai "rappresentanti" di una società di capitali cliente/potenziale cliente o fornitrice.

Anche in questo caso è necessario diffondere all'interno della Banca, sia presso i soggetti posti in posizione apicale che verso i dipendenti, la cultura dell'assoluto perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle regole, verificando opportunamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interessi degli amministratori.

7.8.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci devono essere predisposte tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo;

- alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo deve essere prestata piena collaborazione e tutta la documentazione e le informazioni devono essere fornite in maniera esaustiva e tempestiva;
- nella redazione dei bilanci devono essere rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, dovranno tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- devono essere implementati adeguati presidi di controllo e garantita la segregazione dei compiti tra chi effettua, chi registra e chi controlla le operazioni contabili;
- eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere segnalati al proprio responsabile di funzione e/o all'OdV;
- in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, la gestione dei rapporti, come sopra evidenziata, deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti della Banca;
- in presenza di operazioni straordinarie sul capitale della Banca potranno essere ripartiti utili o parte di essi unicamente quando effettivamente conseguiti;
- effettuare operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni della Banca nel rispetto delle leggi vigenti;
- astenersi dal divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati al fine di produrne una sensibile alterazione del prezzo.

7.8.3. Principi procedurali specifici per la prevenzione di fenomeni di corruzione tra privati

Presidi dei processi che possono consentire la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo.

Devono essere attivati rigorosi controlli necessari a garantire trasparenza nel cd. "ciclo attivo" prevedendo, ad esempio, una stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di vendita ed una distinzione di ruoli (segregation of duties), nell'ambito dell'organizzazione, tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Le suddette aree rappresentano gli snodi critici in cui si possono insidiare quelle condizioni di favore, sintomatiche della presenza di un accordo corruttivo. La responsabilità dell'organizzazione sta soprattutto nel definire quanto più possibile criteri generali trasparenti anche per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo che - pur nella naturale e legittima tendenza alla massimizzazione del profitto - qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata.

Nel caso di vendita di servizi e consulenze, è necessaria la definizione dei criteri generali di formazione del prezzo.

Ove possibile occorrerà inoltre fare ricorso al cd. benchmark, ossia il raffronto con i valori economici di mercato.

Tali regole generali e la loro formalizzazione e tracciabilità devono essere oggetto di comunicazione all'OdV che potrà così vigilare sugli scostamenti (o deroghe) che parimenti dovranno essere oggetto di comunicazioni al predetto Organo.

Le suddette procedure devono definire la disciplina dei flussi informativi verso l'OdV, l'obbligo di comunicare operazioni di vendita superiori ad un dato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio; od operazioni di

vendita superiori di una data percentuale rispetto al prezzo medio del prodotto, come risultante dai criteri generali suddetti; o ancora tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).

Presidi relativi ai processi utili per la formazione della provvista di danaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.

È necessario avviare quei meccanismi di controllo sul ciclo passivo (protocollo di acquisti di beni e servizi, protocollo per l'affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali, protocollo di gestione del magazzino, ecc.) finalizzati a garantire la perfetta rispondenza tra beni e servizi acquistati ed uscite di cassa.

Anche in questo caso sono fondamentali in primo luogo la stratificazione dei poteri autorizzativi di spesa e la chiara definizione di ruoli e responsabilità, tra funzioni che rappresentano un'esigenza di acquisto, funzione che individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, funzione che ratifica la cd. entrata merci, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni.

È inoltre necessario procedere alla determinazione delle regole generali, soprattutto su termini e condizioni di pagamento, che possono rappresentare una barriera frustrante rispetto ad accordi illeciti con fornitori, finalizzati a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di danaro.

Qualsiasi operazione in deroga a quanto sopra dovrà essere segnalata all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene alle altre utilità, quale contropartita dell'accordo corruttivo tale non consente di individuare agevolmente le condotte potenzialmente perseguibili.

Si ritengono applicabili i processi, le attività sensibili ed i relativi controlli già trattati a difesa dal rischio dei delitti contro la P.A., ossia la gestione delle

spese di rappresentanza, la gestione della cd. omaggistica, delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

Per cui, a titolo di esempio:

- le spese di rappresentanza dovrebbero essere limitate a pranzi o cene di lavoro è comunque necessario prevedere una chiara casistica ed un flusso di comunicazioni verso l'OdV affinché possa vigilare su eventuali abusi;
- parimenti per ciò che concerne i cd. omaggi a clienti, è necessario limitarsi alla gadgettistica o ad oggetti di puro valore simbolico, con la previsione di un listino nell'ambito di un contratto quadro. Anche in questi casi dev'essere previsto un flusso di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che attraverso l'analisi incrociata con altri dati, ad esempio, quelli relativi alle commesse acquisite, potrà rilevare eventuali abusi o i segnali di accordi corruttivi;
- sono vietate liberalità che non siano inquadrate in programmi generali di social responsibility;
- sono altresì vietate sponsorizzazioni sportive di club, associazioni, ecc. riconducibili ad un ente/cliente o a suoi singoli manager.;
- allo scopo di evitare che eccessive fidelizzazioni ad personam possano generare prassi e comportamenti illeciti, sono vietate liberalità nei rapporti tra fornitori o clienti.

8. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO) NONCHÉ AI REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 16.3.2006 N. 146).

L'articolo richiama i delitti connessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

8.1. RILASCIO DI FINANZIAMENTI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CLIENTI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Area Mercati, Area Operativa, Area Crediti e Tesoreria.

Si fa riferimento:

- all'apertura di rapporti alla clientela;
- alla gestione dell'archivio anagrafico dei clienti.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- apertura di rapporti con clienti che perseguono, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico;
- contraffazione e/o manipolazione dell'archivio anagrafico dei clienti.

Il reato ipotizzabile, anche a titolo di concorso, è quello di finanziamento al terrorismo (art. 25 quater del Decreto).

8.2. ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI

Tale area è riferibile, principalmente, ai seguenti organi, strutture e funzioni organizzative interne: Alta Direzione, Area Mercati, Area Amministrazione Pianificazione e Controllo, Area Operativa.

Essa comprende:

- gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

I reati ipotizzabili, anche a titolo di concorso, sono quelli previsti dall'Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146.

8.3. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOPRA DESCRITTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI BANCA PRIVATA LEASING

8.3.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – quater e della L. 146 del 2006; in particolare è fatto divieto di favorire attraverso l'operatività aziendale attività riconducibili o collegabili ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività transnazionali, devono essere conosciuti e rispettati:

- il Codice Etico e le specifiche direttive impartite per le relazioni economico-commerciali e la politica societaria in merito alla negoziazione di titoli;
- le procedure della Banca inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Pur essendo difficile immaginare che un intermediario bancario o finanziario che svolga attività di locazione finanziaria possa essere coinvolto in delitti di questa specie, è, comunque, opportuno al riguardo, da un lato, ricordare, gli obblighi di sana e prudente gestione che devono ispirare in ogni momento l'attività degli intermediari e, dall'altro, estendere anche a quest'ambito di rischio le procedure e la collaborazione attiva con le Autorità all'uopo preposte in analogia a quanto previsto in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e, sopra tutto, in materia di segnalazione delle operazioni sospette, i cui indici di anomalia elaborati dalla Banca d'Italia possono essere mutuati anche al fine della valutazione e del corretto merito del credito di possibili operazioni di finanziamento di gruppi terroristici o di organizzazioni loro fiancheggiatrici.

8.3.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nell'ambito della gestione del rapporto con la clientela devono essere seguite adeguatamente le procedure aziendali relative all'iter istruttorio e di delibera;
- nell'ambito dell'attività di identificazione della clientela e di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico siano rispettate le disposizioni di legge;
- siano costantemente monitorati ed aggiornati gli elenchi relativi ai nominativi di soggetti sospetti di terrorismo nazionale e internazionale attraverso l'implementazione di controlli in sede di apertura di rapporti;

- siano rispettate le procedure in materia di gestione dei pagamenti.
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali ed il sistema dei controlli interni della Banca.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento per attività illecite transnazionali o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento per attività illecite transnazionali o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento per attività illecite transnazionali o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

9. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI RELATIVI A PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)

L'articolo richiama il nuovo reato introdotto con l'art. 583-bis c.p., che punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, quando

queste vengono effettuate in assenza di esigenze terapeutiche ed al solo scopo di menomare le funzioni sessuali.

9.1. OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTAZIONI MEDICO/SANITARIE

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Area Mercati, Area Operativa e ogni altra funzione aziendale che intervenga in operazioni di leasing o altre operazioni aventi ad oggetto strumentazioni medico/sanitarie.

Si fa riferimento:

- ad operazioni di leasing aventi ad oggetto di strumentazioni medico/sanitarie per la clientela nell'ambito dell'attività di leasing.
- ad altre operazioni a favore di società potenzialmente e/o riconosciute di aver commesso o favorire tali delitti.

All'interno di tale area risulterebbe potenzialmente qualificabile come illecita la seguente condotta: concludere operazioni di leasing o, in ogni caso, agevolare finanziariamente, strutture sanitarie che praticino mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.).

9.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI RELATIVI A PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI DI BANCA PRIVATA LEASING

9.2.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-quater. 1 del Decreto 231; in particolare è fatto divieto di: concludere operazioni di leasing o, in ogni caso, agevolare finanziariamente, strutture sanitarie che praticino mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche.

È di tutta evidenza che il reato previsto dall'art. 25 quater. 1 riguarda un'ipotesi delittuosa estranea all'attività di leasing in sé, anche se la ricomprensione di un simile tipo di reato tra quelli idonei ad integrare una responsabilità amministrativa dell'ente determina l'insorgenza di una nuova area di rischio, che può essere quella relativa alla concessione in leasing di attrezzature mediche, inclusi gli elettromedicali, che, per evitare ogni rischio di possibile concorso nel reato, devono essere concessi esclusivamente ad operatori professionali che dimostrino inconfutabilmente una legittima abilitazione all'esercizio dell'attività medico-chirurgica ovvero a cliniche od istituti o enti ospedalieri di indiscussa e chiara fama e serietà, estranei ad ogni diceria di praticare attività sanitarie illegali.

9.2.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- all'atto della costituzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto apparecchiature medico/sanitarie si deve verificare la strumentalità delle stesse con le finalità aziendali del cliente che ne faccia richiesta;
- deve essere accertato, tramite apposita attestazione, che l'utilizzatore del bene non abbia commesso reati della specie contemplata dall'art. 25 quater. 1 del Decreto e che abbia adottato idonee procedure per prevenire la commissione dei reati stessi;
- il personale non può dare seguito alla transazione e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque anomalia relativa alla mancanza della suddetta attestazione o con riguardo alla strumentalità del bene rispetto all'operatività aziendale dell'Utilizzatore del bene.

Tutta la documentazione prodotta o copia di essa, nell'ambito dell'attività di segnalazione qualunque anomalia relativa ai suddetti controlli deve essere siglata ed adeguatamente conservata.

10. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQIES DEL DECRETO)

L'articolo richiama i delitti contro la personalità individuale, riconducibili alla prostituzione e pornografia minorile, nonché alla tratta delle persone ed alla detenzione e conservazione di materiale pedopornografico, anche sotto forma di pornografica virtuale.

10.1. OPERAZIONI BANCARIE E DI LEASING PER ATTIVITÀ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Area commerciale, Area Operativa e ogni altra funzione aziendale che intervenga in operazioni bancarie e di leasing per attività strumentali alla commissione di reati contro la personalità individuale.

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un dipendente della Banca agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Banca in favore di soggetti che pongano in essere i reati in questione o che svolgano attività in qualche modo riconducibili ai suddetti reati.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600- quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione e di schiavi (art. 602 c.p.).

10.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE DI BANCA PRIVATA LEASING

10.2.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-quinquies del Decreto; in particolare è fatto divieto di: concludere operazioni di leasing o, in ogni caso, agevolare finanziariamente, soggetti che pongano in essere i reati in questione o che svolgano attività in qualche modo riconducibili ai suddetti reati.

Anche se in questo caso è difficile immaginare nell'esercizio dell'attività di leasing un coinvolgimento diretto degli intermediari bancari e finanziari, non possono essere esclusi ipotesi di concorso o di coinvolgimento da parte di dipendenti c.d. infedeli, siano essi in posizione apicale che sottoposti, i quali si limitino anche soltanto a detenere o conservare nei locali o sui computer aziendali il predetto materiale pedopornografico.

Tra le ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito ci potrebbero essere la pornografia minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Al fine di prevenire anche queste ultime situazioni di rischio, che possono vedere un eventuale coinvolgimento dell'intermediario in ipotesi di finanziamento di soggetti od organizzazioni dedite alla commissione dei reati individuati dall'articolo in esame, si possono utilizzare i presidi e le procedure poste in essere per prevenire il coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio o di terrorismo, nonché i controlli interni per il monitoraggio dell'attività del personale dipendente e parasubordinato.

10.2.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- ai fini della prevenzione dei reati in questione, le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela stessa;
- qualora dalla conoscenza del cliente emerga la possibilità che lo scopo dell'utilizzo del bene oggetto dell'operazione di leasing possa essere funzionale ad uno dei suddetti reati, deve essere accertato, tramite

apposita attestazione, che l'utilizzatore del bene, oggetto del leasing, non abbia commesso reati della specie contemplata dall'art. 25 quinquies del Decreto;

- il personale non può dare seguito alla transazione e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque anomalia relativa mancanza della suddetta attestazione o con riguardo alla strumentalità del bene rispetto all'operatività aziendale dell'Utilizzatore del bene.

Tutta la documentazione prodotta o copia di essa, nell'ambito dell'attività di segnalazione qualunque anomalia relativa ai suddetti controlli deve essere siglata ed adeguatamente conservata.

11. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL DECRETO)

L'articolo richiama i delitti di "abuso di mercato" nelle due varianti dell'abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184 TUF, e della manipolazione del mercato, di cui all'art. 185 TUF, cui vanno aggiunte le omologhe fattispecie punite come illeciti amministrativi dagli artt. 187-bis e 187-ter TUF, il cui fine è quello di garantire a livello comunitario la tutela della trasparenza dei mercati finanziari. L'abuso di informazioni privilegiate è un reato proprio che riguarda i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli emittenti strumenti finanziari, dei partecipanti al capitale di questi ovvero di chi vi presta un'attività lavorativa o professionale o una funzione o ufficio, che siano in possesso di informazioni privilegiate e compiano taluna delle operazioni espressamente indicate nell'art. 184, comma 1, TUF; per le ipotesi, indicate nell'art. 187-bis TUF, si è puniti anche con la sanzione amministrativa all'uopo prevista. Il reato di manipolazione del mercato

riguarda, invece, chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi dall'ente.

11.1. DIFFUSIONI DI INFORMAZIONI NON VERITIERE, COMPIMENTO DI OPERAZIONI SU TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI (IN CASO DI GESTIONE DEL "PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE")

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Area Commerciale.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- acquisto o vendita di strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
- comunicazione di informazioni privilegiate aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
- diffusione di notizie false riguardanti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, a seconda delle modalità di comportamento tenute, con ciascuna delle condotte sopra descritte, sono i seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 TUF).

Quanto ai delitti di Abuso di mercato, le aree di attività degli Intermediari Finanziari/Banche operanti nel comparto leasing in cui il rischio di commissione di tali reati potrebbe essere considerato più elevato e diffuso riguardano, relativamente all'Abuso di informazioni privilegiate:

- la Banca/intermediario finanziario, emittente strumenti finanziari quotati sul mercato in cui i soggetti in posizione apicale o sottoposti possano utilizzare informazioni delle quali si è entrati in possesso per compiere una delle azioni che caratterizzano la fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- la Banca/intermediario finanziario che eroga il leasing e che utilizza abusivamente informazioni acquisite nel corso della fase istruttoria connesse alla concessione del leasing, al fine di effettuare operazioni (acquisto, vendita, raccomandazione ad altri di operare, ecc.) su strumenti finanziari quotati a vantaggio dell'ente stesso ed infine
- la diffusione di studi, ricerche, raccomandazioni alla clientela, atteso il possibile impatto che detti studi possono avere sui prezzi al momento della diffusione.

In relazione invece ai rischi di coinvolgimento in reati di Manipolazione del mercato, si rileva:

- il compimento di operazioni idonee a fornire al mercato indicazioni fuorvianti in merito al prezzo di strumenti finanziari (market based manipulation);
- la diffusione di informazioni false o fuorvianti, sia sugli strumenti finanziari, ma anche sulla Banca emittente, con riguardo ad operazioni rilevanti (ad esempio, fusione, scissione ecc.), ovvero attività o iniziative destinate a riflettersi sull'immagine di cui l'ente gode presso il mercato (ad esempio, accordi negoziali, variazioni nella governance, ricorso a forme di finanziamento ecc.);

- la diffusione di notizie non corrette in grado di influenzare le scelte degli investitori; nonché
- le operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato,
- le operazioni finalizzate a nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario (il c.d. "concealing ownership"),
- le operazioni che comprimono in modo abusivo il mercato.

A queste fattispecie vanno aggiunte le ipotesi di "Manipolazione del mercato" punite come illeciti amministrativi dall'art. 187-ter TUF, che, oltre all'ipotesi della diffusione con qualsiasi mezzo, incluso internet, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari, sanziona:

- le operazioni di ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- tutti gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per ulteriori riferimenti si rinvia alle disposizioni al riguardo emanate dalla CONSOB e, in particolare, ai Regolamenti n. 11768/1998 e n. 11971/1999 ed alla Comunicazione DME/5078692 del 29 novembre 2005.

Infine, una analisi delle aree di rischio relative agli abusi di Manipolazione Operativa deve tenere in considerazione ulteriori fattispecie che potrebbero verificarsi – per quanto in casi molto limitati – anche in riferimento alle banche/intermediari finanziari operanti nel leasing.

■ Per le Banca emittenti:

- ▶ operazioni che abbiano come effetto quello di costituire una soglia minima al corso dei prezzi, riducendo in maniera anomala la volatilità del titolo in modo da non far scendere i prezzi al di sotto di un certo livello anche in presenza di un generale andamento negativo dei mercati, oppure farli salire in modo ingiustificato rispetto alle informazioni pubblicamente disponibili o ancora far sì che si realizzi un incremento prolungato nel tempo dei quantitativi scambiati non accompagnato da movimenti dei prezzi. Tali effetti potrebbero essere raggiunti, ad esempio, attraverso la predisposizione di documenti attestanti una migliore percezione della Banca ad operatori e investitori; una più conveniente rappresentazione dei risultati di periodo, consentendo al management di raggiungere obiettivi cui sono collegati bonus; oppure rendendo possibile l'esercizio di stock option.

■ Per gli investitori molto attivi sui mercati:

- ▶ in questo contesto si evidenziano soprattutto elementi di rischio nell'attività di Tesoreria delle Banca di leasing, in cui si potrebbero verificare operazioni miranti a movimentare i prezzi in modo tale da determinare un "trend" a vantaggio sia del soggetto agente che dell'ente. All'interno della stessa area di rischio (Finanza/Tesoreria) si potrebbero verificare – anche attraverso la diffusione di notizie, studi o rumor fuorvianti – operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato.

■ Per gli azionisti rilevanti:

- ▶ potrebbero rientrare in questa area di rischio quelle operazioni eseguite nei giorni immediatamente successivi ai comunicati relativi all'acquisto o alla vendita di partecipazioni rilevanti o alle eventuali dichiarazioni spontanee, in modo da sfruttare l'effetto prodotto dall'annuncio sui prezzi del titolo, facendo leva sulla credibilità di cui gode sul mercato e sulla notorietà delle sue disponibilità finanziarie.

■ Per gli esponenti e le Banca emittenti:

- ▶ le operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato;
- ▶ le operazioni finalizzate a nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario (il c.d. "concealing ownership");
- ▶ le operazioni che comprimono in modo abusivo il mercato.
- ▶ In questo contesto, inoltre, l'attività di locazione finanziaria può assumere rilievo anche in sede di cartolarizzazione dei relativi crediti ad opera delle Banca veicolo emittenti, relativamente ad entrambi i reati di cui agli artt. 184 e 185 TUF, posto che chiunque, e quindi anche i soggetti apicali ed i sottoposti della Banca di leasing originator possono compiere in relazione ai crediti cartolarizzati azioni dirette agli abusi ed alla manipolazione del mercato penalmente rilevanti.

11.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI BANCA PRIVATA LEASING

11.2.1. Principi generali di comportamento

Considerata la tipicità dell'attività aziendale si ritiene che il rischio di commissione del reato in questione possa essere efficacemente presidiato mediante l'osservazione di principi di comportamento generali relativi all'utilizzo di informazioni privilegiate mediante al ricorso al concetto del Need to Know.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) in particolare di utilizzare le informazioni privilegiate, inerenti clientela emittente strumenti finanziari quotati o per i quali è stata richiesta la quotazione, acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emittente o dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli di proprietà della Banca per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata.

Al fine di gestire al meglio i rischi connessi all'Abuso di informazioni privilegiate, è necessario rendere trasparente e "tracciabile" il flusso di informazioni riservate tra diverse funzioni aziendali; informare tutto il personale dei doveri di riservatezza cui essi sono vincolati e dei rischi in cui incorrono a seguito di eventuali violazioni; provvedere ad una puntuale identificazione dei soggetti responsabili.

Con riguardo alla Manipolazione del mercato, la Banca garantisce la correttezza, chiarezza e accuratezza dei dati forniti al mercato, sia con riferimento a quelli direttamente attinenti alla Banca stessa, sia con riguardo

a quelli diffusi in occasione di rapporti con la clientela; evitando la diffusione indebita di notizie attraverso Internet, intranet ed altri mezzi di comunicazione telematica.

A presidio delle situazioni di rischio riconducibili alla Manipolazione operativa devono essere osservati specifici presidi volti a garantire la correttezza dei dati forniti al mercato, a monitorare l'eventuale operatività (nei giorni immediatamente successivi ai comunicati o alle dichiarazioni) in direzione opposta a quella comunicata o dichiarata, ad individuare le responsabilità anche all'interno dell'area della Tesoreria. È inoltre vietata la diffusione indebita di notizie attraverso Internet, intranet ed altri mezzi di comunicazione telematica e a contrastare la diffusione di rumor, informazioni revisionali o informazioni confidenziali. Sul piano dei controlli, la Banca adotta procedure per collegare i comportamenti e l'operatività tenuti su un titolo con l'insieme degli interessi che la stessa Banca ha sul titolo medesimo; pertanto, collegando così le informazioni in suo possesso o che acquisisce.

Con riguardo alle operazioni di cartolarizzazione, le aree di rischio interessate sono tutti gli uffici ed organismi, inclusi quelli di vertice e quelli esterni all'intermediario che svolgono un'attività di consulenza, che a qualsiasi titolo partecipano o sono investiti di precisi compiti inerenti all'operazione di cartolarizzazione o che a ragione dell'ufficio o dell'attività svolta vengano a conoscenza di informazioni privilegiate e possano compiere in relazione a queste operazioni che possono integrare la fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Con riguardo a tutte le ipotesi previste dall'art. 25 sexies del Decreto, la Banca riserva i rapporti con la stampa e le comunicazioni ad una specifica funzione aziendale e renderli oggetto di specifiche procedure insieme alle misure adeguate rispetto alla diffusione di rumor, informazioni revisionali o informazioni confidenziali.

12. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L'articolo richiama i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con riguardo all'attività di leasing, le aree di rischio da monitorare sono sia quella interna relativa ai locali aziendali delle sedi, filiali e dipendenze, in quanto luoghi di lavoro nei quali prestano la propria opera dipendenti, collaboratori e/o maestranze di ditte esterne cui vengano appaltati lavori e/o servizi; sia l'attività istituzionale di locazione finanziaria.

12.1. ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEPUTATA ALLA SICUREZZA

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Ufficio Controllo Crediti Contenzioso.

Si fa riferimento al rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ovvero:

- la messa in atto delle misure di sicurezza previste dalla normativa per garantire la sicurezza e la salute delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive (valutazione dei rischi e scrittura del Documento di valutazione dei rischi, ...);

- attuazione del programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione con individuazione delle criticità e individuazione conseguenti soluzioni;
- nomina delle figure competenti la sicurezza (RSPP, Medico Competente, ...) e dei lavoratori addetti all'emergenza e al primo soccorso;
- attribuzione delle sub deleghe operative attribuite alle funzioni competenti;
- effettuazione dei corsi di formazione e informazione.
- All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti gli inadempimenti verso la normativa legata al tema della Sicurezza (D.lgs. 81/2008).

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

12.2. CESSIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA DEI BENI STRUMENTALI E IMMOBILIARI

Tale area è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Area Mercati e Area Operativa.

Essa comprende:

- per tutti i prodotti in locazione finanziaria (Leasing Strumentale) con adeguata certificazione la verifica della completezza e della conformità della documentazione di accompagnamento del bene alla normativa vigente;

- per tutti i prodotti in locazione finanziaria (Leasing Strumentale) che non prevedano la presenza di una certificazione, l'attuazione di tutte le disposizioni normative interne/esterne o pratiche gestionali utili al presidio dei rischi legati alla sicurezza;
- per tutti gli immobili in locazione finanziaria classificabili come "Edificato" (Leasing Immobiliare Edificato), la verifica dell'idoneità (es: collaudo statico, ...) dell'immobile stesso o il rispetto dei vincoli territoriali dell'immobile (es: P.I.P., destinazione d'uso dell'immobile coerente con le finalità del cliente, ...) prescritti dalla normativa;
- per tutti gli immobili classificabili come "Da Edificare" in locazione finanziaria (Leasing Immobiliare da Edificare), l'attuazione di tutte le disposizioni normative interne/esterne o pratiche gestionali utili al presidio dei rischi legati alla sicurezza;
- per tutti gli immobili trasferiti a qualsiasi titolo, la preventiva valutazione alla conformità alla sicurezza e, qualora, l'immobile non risultasse conforme, attuazione di tutto quanto necessario per rendere conforme il bene.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti gli inadempimenti verso la normativa legata al tema della Sicurezza (D.lgs. 81/2008).

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

12.3. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOPRA DESCRITTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI BANCA PRIVATA LEASING

12.3.1. Principi procedurali generali

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale a tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-septies del Decreto, dell'art. 9 della Legge 123/2007 e dell'art. 300 del D.lgs. 81/2008; in particolare è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti; rispettare le regole sotto elencate, quelle del Codice Etico e le norme interne aziendali, usufruendo delle attività di formazione garantite dalla Banca.

12.3.2. Principi procedurali specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tutti i soggetti in ottemperanza al dal D. Lgs. 81/2008 nonché sulla base di specifiche attribuzioni interne di compiti e responsabilità formalizzate, per quanto di propria competenza, dovranno istituire e mantenere adeguati strumenti di prevenzione seguendo le condotte qui rilevanti. A titolo esemplificativo, quindi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, i predetti soggetti dovranno:

- individuare e programmare misure organizzative di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso, gestione emergenze, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- porre in essere le necessarie attività di vigilanza sanitaria e le attività di formazione e di aggiornamento dei lavoratori. In particolare, favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- effettuare, annualmente, una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro ex D.lgs. 81/2008;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle eventuali violazioni di cui ai punti precedenti;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti o ispezioni;
- prevedere, in caso di contratti di somministrazione, appalto e fornitura, specifiche clausole atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In termini più operativi dovranno essere effettuate verifiche sistematiche finalizzate:

- a controllare l'adeguatezza e l'efficienza delle misure di prevenzione e protezione, verificando il rispetto delle attività di presidio e di miglioramento previste dal DVR (Documento di valutazione dei rischi).

- a garantire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il libero accesso alla documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione;
- a sottoporre gli ambienti di lavoro a controlli e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.
- richiedere al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la visita dei luoghi di lavoro (effettuando a campione sopralluoghi negli altri ambienti) ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici.

Per quanto attiene, invece, all'attività di leasing, la Banca ha il dovere di concedere beni conformi alle disposizioni antinfortunistiche e sui luoghi di lavoro, che, per quanto riguarda i beni mobili, si estrinsecano essenzialmente nel controllo documentale della certificazione antinfortunistica di accompagnamento, mentre per quanto riguarda gli immobili costruiti o da costruire il controllo dovrà essere più cogente riguardando sia la conformità dei luoghi, esistenti o da realizzare, alle disposizioni antinfortunistiche, di salubrità, igiene e sicurezza, sia la scelta delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi da impiegare nei cantieri, che oltre ad essere tecnicamente capaci ed in grado di eseguire i lavori commessi, dovranno rispettare sia le disposizioni antinfortunistiche di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sia quelle relative agli adempimenti fiscali e previdenziali.

Tutti i destinatari devono:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente gli strumenti aziendali, i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

13. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

L'articolo richiama i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Si tratta, in sostanza, dei reati connessi con l'attività di riciclaggio in senso lato; che, pertanto, nelle ipotesi del reato di riciclaggio, di cui all'art. 648-bis c.p., e, soprattutto, in quelle del reimpiego dei proventi illeciti, di cui all'art. 648-ter c.p., può riguardare oltre che l'attività bancaria anche l'attività di leasing.

La presente Parte Speciale norma in particolare due tipologie di comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso:

- operazioni poste in essere dalla Banca per suoi scopi interni e di servizio (reato direttamente ascrivibile);
- operazioni poste in essere dalla clientela per le quali la Banca non ha vigilato adeguatamente, oppure era in accordo (reato in concorso oppure reato di mancata segnalazione, fino all'associazione a delinquere).

13.1. RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale area di rischio è riferibile, principalmente, ai seguenti organi, strutture e funzioni organizzative interne: Alta Direzione, Area Crediti e Tesoreria, Area Mercati, Area Operativa, Canale Filiali.

In merito all'operatività bancaria in senso stretto, potrebbe configurarsi il reato in oggetto, anche sotto forma di concorso, allorché il cliente versa denaro nelle casse della Banca oppure corrisponde il pagamento per servizi bancari e la Banca è a conoscenza che tali disponibilità finanziarie rivengono da un'attività delittuosa.

Un esempio ulteriore di ricettazione potrebbe essere la sottoscrizione di titoli di debito o la sottoscrizione di un finanziamento passivo per la Banca da parte di un cliente che utilizza denaro riveniente da un delitto. Il tal caso, l'acquisto da parte della Banca dei mezzi finanziari si realizza tramite il pagamento degli interessi e la futura restituzione del capitale, quindi il successivo reato di riciclaggio.

13.2. RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale area di rischio è riferibile, principalmente, ai seguenti organi, strutture e funzioni organizzative interne: Alta Direzione, Area Crediti e Tesoreria, Area Mercati, Area Operativa, Canale Filiali.

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorché la Banca dovesse agevolare il trasferimento di denaro da un cliente ad un altro, oppure con pari intestazione, ma verso un altro Istituto di Credito, al fine di celare l'identificazione del soggetto titolare o la provenienza da un reato. Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi anche nel caso in cui il denaro di provenienza illecita fosse utilizzato come mezzo di pagamento per servizi bancari.

Il reato di riciclaggio è spesso una conseguenza del reato di ricettazione, ovvero: nella ricezione di denaro riveniente da delitto è configurabile la

ricettazione, nel successivo utilizzo dello stesso denaro è configurabile il riciclaggio.

Il legame di cui sopra potrebbe essere così raffigurato: si pone in essere una operazione di acquisto del denaro (riveniente da una operazione illecita) dalla Banca al cliente pagando un prezzo di concambio. La ricettazione è l'acquisto del denaro falso o "sporco", il riciclaggio è la successiva sostituzione con denaro "pulito".

L'eccessiva movimentazione di fondi (non in linea con la professione ed il reddito) da parte di un cliente è da considerarsi sospetta ai fini della normativa antiriciclaggio, in quanto la Banca potrebbe essere il mezzo con il quale il cliente "sostituisce o trasferisce" denaro, quindi la Banca potrebbe essere coinvolta in concorso di reato.

Al fine di creare una maggior coscienza nei Destinatari del presente Modello, si rimanda ad una attenta lettura degli indicatori di anomalia, risultanti dalla Delibera della Banca d'Italia 24 agosto 2010 – "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari" che ha aggiornato il Provvedimento del 12 Gennaio 2001 (c.d. "Decalogo"), riproposti anche dalla normativa interna della Banca, rammentando che tali indicazioni non sono esaustive della casistica di possibili operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro, ma sono un "punto di partenza".

Particolare rilievo assumono anche gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 231/07 emanati all'UIF. La suddetta disposizione prevede, infatti, che l'UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte dallo svolgimento delle proprie attività, elabori e diffonda modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

13.3. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale area di rischio è riferibile, principalmente, ai seguenti organi, strutture e funzioni organizzative interne: Alta Direzione, Area Crediti e Tesoreria, Area Mercati, Area Operativa, Canale Filiali.

Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Banca qualora il denaro riveniente dai Reati precedenti fosse utilizzato per acquistare partecipazioni in società o concedere finanziamenti.

In capo alla clientela è configurabile il reato in oggetto qualora il soggetto è sia titolare di un rapporto come privato-persona fisica sia titolare di un rapporto come ditta individuale, società di persone o società di capitali per la quale risulta essere il titolare effettivo oppure il tramite per il quale transitano dei capitali di provenienza illecita, ovvero risulta possibile una commistione tra i rapporti bancari in essere.

13.4. AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1)

Tale area di rischio è riferibile, principalmente, ai seguenti organi, strutture e funzioni organizzative interne: Alta Direzione, Area Crediti e Tesoreria, Area Mercati, Area Operativa, Canale Filiali.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014), recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

L'obiettivo perseguito dal legislatore con l'incriminazione dell'autoriciclaggio, risiede nella considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede l'ordine economico.

Al riguardo, basti considerare che la disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale e svincolati da qualsiasi controllo) ne permette l'impiego sia verso ulteriori attività illecite, sia direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto a competitori rispettosi delle regole. Soggetto attivo del reato è pertanto colui che ha "commesso o concorso a commettere un delitto non colposo": si tratta, dunque, di un reato proprio; in particolare, trattasi di reato proprio esclusivo (o di mano propria), posto che la condotta tipica può – per espressa indicazione legislativa – essere realizzata soltanto da colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo dal quale provengono i beni oggetto del delitto di autoriciclaggio.

La predetta configurazione comporta – in tema di concorso – le seguenti considerazioni:

- nel caso in cui il concorrente nell'autoriciclaggio abbia altresì concorso nella commissione del delitto presupposto, entrambi rispondono del delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p.;
- colui che invece, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall'art. 648-ter.1 c.p., risponderà del reato di riciclaggio (art. 648-bis) ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), e non di autoriciclaggio a titolo di concorso.

13.5. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE LEGATE ALLA DECISIONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Tale area è riferibile, principalmente, ai seguenti organi, strutture e funzioni organizzative interne: Alta Direzione, Area Mercati, Area Operativa.

Tale area è pure riferibile all'Ufficio Organizzazione e IT, in particolar modo per quanto riguarda i delitti informatici che potrebbero colpire gli strumenti informativi/telematici adibiti alle attività di valutazione legate alla decisione di concessione del Servizio.

L'attività in questione si sostanzia, principalmente, nella capacità della Banca di saper valutare correttamente i requisiti degli interlocutori con cui la stessa si interfaccia nella realizzazione del proprio servizio essenziale (cliente, istituti di credito, fornitore del bene nonché mediatori creditizi).

Essa comprende:

- la valutazione (antecedentemente all'instaurazione del rapporto con un cliente) di coerenza fra il suo assetto patrimoniale e la richiesta di locazione finanziaria effettuata;
- la valutazione della fonte da cui si effettua la raccolta delle informazioni e che, eventualmente, intermedia la clientela;
- le verifiche relative ai fornitori dei beni oggetto della locazione finanziaria, al fine di poter ottenere maggiori garanzie circa l'affidabilità degli stessi e conoscere l'origine dei beni acquistati;
- le attività di recupero crediti;
- la conoscenza della clientela e delle operazioni così da evitare di rientrare in situazioni vietate dal D.Lgs. 231/2007.

L'attività di valutazione dovrebbe essere finalizzata ad ottenere elementi che possono essere chiaramente idonei ad identificare casi sospetti di riciclaggio e ricettazione evitando ad esempio di concorrere in una operazione di riciclaggio attraverso operazioni di leasing con rate non usuali pagate in contanti.

13.6. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO ED IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

13.6.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – octies del Decreto.

In particolare, è fatto divieto intrattenere rapporti economici con clientela per la quale il processo di “adeguata verifica”, oppure detto anche KYC (Know Your Customer) non sia stato svolto secondo le norme di legge e le regole stabilite internamente dalla Banca.

La conoscenza della clientela da parte degli operatori deve essere il primo presidio di controllo sulle operazioni poste in essere dalla Banca e, pertanto, ne deriva che:

- la documentazione relativa al riconoscimento del cliente, utilizzata per il censimento anagrafico, deve essere autentica ed in corso di validità, sottoposta in originale alla vista dell'operatore al momento della sottoscrizione dei contratti e dovrà essere sempre conservata copia della documentazione stessa;

- dovrà essere accertata la presenza fisica dei soggetti che appongono le firme sulla documentazione, riscontrandone la somiglianza con i documenti di identità prodotti;
- dovrà essere individuato (anche tramite domande circostanziate) il “titolare effettivo del rapporto”, ovvero il soggetto che beneficerà del rapporto instaurato con la Banca.

Tutte le funzioni e gli organi della Banca devono attenersi alle disposizioni previste dalla normativa interna (Policy, Regolamento e Guida Antiriciclaggio), nonché gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali, tra cui il cd “Decalogo” Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari di Banca d'Italia, del 27/08/2010 con i quali si ipotizzano degli indicatori di anomalia per segnalare eventuali condotte sospette che potrebbero far configurare il reato di riciclaggio di denaro. Le operazioni indicate dai suddetti Provvedimenti non sono precluse a priori alla clientela, ma sono da considerarsi dei segnali da valutare attentamente.

Particolare cura dovrà essere posta per evitare operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D.lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio di denaro o beni da parte della Banca per il tramite dei mezzi finanziari rivenienti da operazioni con la clientela. A tal proposito si evidenzia che:

- le operazioni di pagamento in denaro contante devono essere valutate secondo le reali disponibilità economiche e finanziarie della clientela che le pone in essere. Qualora fossero richieste operazioni particolari, non usuali al cliente, evidentemente svantaggiose per lo stesso, oppure verso Paesi esteri riconducibili alla “black list” emanata dalle Autorità di Controllo, occorrerà astenersi dal dare corso all'operazione se in evidente contrasto con la normativa, oppure prendere atto della richiesta ed attendere istruzioni da parte dell'Alta Direzione;

- le operazioni cosiddette “frazionate”, atte quindi a dissimulare il reale movimento finanziario, devono essere prontamente segnalate dall’operatore al proprio responsabile diretto.
- Devono essere attentamente analizzate operazioni che potenzialmente possano essere finalizzate a favorire i Reati di cui al D.lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro o beni da parte della Banca per il tramite dei propri mezzi finanziari rivenienti da operazioni societarie. In particolare:

le operazioni societarie che comportano nuovi afflussi di capitale, sia di debito sia proprio sono un possibile strumento di riciclaggio di denaro, qualora i soggetti finanziatori o soci, immettano nel patrimonio della Banca denaro di provenienza illecita, utilizzando quindi BPL per ottenere successivamente denaro in modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la vendita delle azioni stesse;

È vietato omettere, occultare o fuorviare i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, come ad esempio gli indicatori di anomalia secondo i parametri forniti dagli organi di vigilanza, le associazioni di categoria e la normativa interna di riferimento. A tal riguardo si richiama l’osservanza ai seguenti principi:

- segregazione:
 - ▶ i soggetti incaricati dei controlli di primo e secondo livello sull’operatività sono tenuti a comportamenti svincolati da logiche economiche e di servizio alla clientela. Il presidio del rischio deve essere un’attività oggettiva, dettata da indicatori di anomalia e valutazioni rivenienti dall’esperienza e dalla conoscenza del settore;
- tracciabilità:
 - ▶ essendo la fattispecie di reato in oggetto riconducibile a più operazioni disposte in un arco temporale non definito a priori, le

funzioni competenti devono predisporre un’archiviazione utile per assicurare la ricostruzione dei controlli eseguiti per data di attuazione, mantenendo evidenza delle verifiche svolte, dei dati e delle relative informazioni a supporto;

- responsabilità:
 - ▶ tutti i soggetti coinvolti nel processo di censimento e valutazione della clientela oppure nel monitoraggio dell’andamento dei rapporti con la clientela, hanno la responsabilità di verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e dell’eventuale inoltro di informative che possano essere rilevanti al soggetto responsabile dell’antiriciclaggio per la Banca.

È fatto inoltre divieto di omettere, occultare o fuorviare (in generale, non assumere comportamenti collaborativi) relativamente alle segnalazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti. Si evidenzia infatti che:

- il Responsabile Antiriciclaggio della Banca ha la responsabilità di inoltrare eventuali segnalazioni di operazioni sospette alle autorità competenti. Il Responsabile Antiriciclaggio opera di concerto con le funzioni aziendali che originano la segnalazione e che devono produrre tutta la documentazione necessaria alla corretta valutazione dell’accaduto (la documentazione a supporto è siglata dai soggetti che hanno preso parte alla valutazione, deve essere archiviata dal Responsabile Antiriciclaggio nei propri archivi).
- tutti i soggetti che hanno preso parte al processo che ha prodotto un’operazione sospetta devono mantenere un atteggiamento collaborativo e, ove sussista una situazione di conflitto di interessi, devono dichiarare preventivamente tale condizione e quindi astenersi da successive partecipazioni al processo di valutazione.

13.6.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- sia tempestivamente e correttamente eseguita, in modo completo e veritiero, l'operazione di adeguata verifica della clientela al fine individuare i titolari effettivi dei rapporti e le reali disponibilità finanziarie;
- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - ▶ accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - ▶ accettare pagamenti con assegni circolari, bancari e postali o altri titoli non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
 - ▶ accettare pagamenti riconducibili alla stessa operazione che sommati tra loro eccedano l'importo per il quale è individuabile una "operazione frazionata".

Per un'elencazione più esaustiva si rimanda alla lettura dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007.

Si richiamano qui di seguito le principali regole da osservare:

- deve essere garantita la corretta e completa alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI). Ovvero, è vietato omettere, imputare dati non veri o errati, o alterare le Registrazioni contabili che confluiscono in tale sistema informativo, allo scopo di fornire dati non veritieri all'Autorità di Vigilanza;

- occorre attuare una forma di "collaborazione attiva", come richiesto dalla normativa di riferimento, in termini di monitoraggio delle operazioni poste in essere dalla clientela che possano generare il sospetto di anomalie con riguardo alla loro reale origine, la natura e la motivazione (in tal senso sono di ausilio gli eventuali indicatori di anomalia suggeriti dalle associazioni di categoria).
- devono essere esaminate con scrupolo operazioni per le quali si ha il sospetto che possano avere origine o finalità delittuosa. Conseguentemente occorrerà valutare la possibile segnalazione di operazioni sospette, da destinare al Responsabile Antiriciclaggio, nonché Delegato SOS, che provvederà alla valutazione ed all'inoltrare alle autorità competenti;
- devono essere adottate regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere. La conservazione della relativa documentazione deve essere di supporto ed a sostegno di eventuali verifiche successive dalle funzioni competenti, al fine di non incorrere nel possibile reato di "impedito controllo" o "ostacolo all'autorità di vigilanza";
- occorre fissare adeguati presidi di controllo, disposti su più livelli gerarchici e funzionali, al fine di consentire la segregazione delle funzioni e la ripartizione delle responsabilità, coinvolgendo anche i livelli gerarchici di prima linea che si relazionano con la clientela;
- assicurare l'esistenza di regole di gestione del rischio riveniente dalla conoscenza della clientela superando il precedente approccio basato sulle regole con il nuovo approccio basato sul rischio.

14. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

14.1. ATTIVITÀ DI UTILIZZO E DIVULGAZIONE DI OPERE SU SUPPORTO INFORMATICO

Tale area è riferibile agli organi, strutture, funzioni interne e uffici che utilizzano strumenti informatici. Tale area sensibile è particolarmente significativa per l'Ufficio Organizzazione e IT.

La violazione del diritto d'autore potrebbe verificarsi altresì tramite la riproduzione, duplicazione, diffusione o concessione in leasing di opere dell'ingegno (musicali, cinematografiche, audiovisive o multimediali), o parti di esse, per le quali è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Banca italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), prive del contrassegno medesimo o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

Nei reati di violazione del diritto d'autore sono rilevanti tutte le azioni perpetrate con strumenti informatici e non, relative all'acquisizione, alla divulgazione, alla duplicazione e all'utilizzo in genere di "opere dell'ingegno protette" quali, ad esempio, programmi per elaboratore, banche dati, opere, libri e/o dispense.

I reati di volta in volta ipotizzabili, anche a titolo di concorso, a seconda delle modalità di comportamento tenute, con ciascuna delle condotte sopra descritte, sono i seguenti:

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

14.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Si richiamano i principali adempimenti a titolo di esempio non esaustivo:

- l'installazione di programmi deve essere autorizzata dall'Ufficio Organizzazione e IT e deve essere effettuata unicamente dal personale tecnico della Banca;
- non è consentito scaricare programmi prelevati da internet, nemmeno qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware se non espressamente autorizzati dall'Ufficio Organizzazione e IT;
- sui PC della Banca non è consentita l'installazione di apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);
- sui PC della Banca non è permessa, se non per fini meramente lavorativi, la visione di video e/o immagini o l'ascolto di file audio o musicali, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati;
- tutti i supporti informatici alienati o dismessi (PC, Hard disk, CD o DVD) devono essere preventivamente opportunamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protetti;

- le comunicazioni inoltrate tramite posta elettronica verso l'esterno non devono contenere dati riservati o protetti;
- le reti di trasmissione, tra le sedi secondarie di BPL o con l'esterno, devono essere dotate delle adeguate protezioni onde evitare la non corretta divulgazione.

La Banca esegue specifici controlli finalizzati a che non possa avvenire la riproduzione, duplicazione, diffusione o concessione in leasing di opere dell'ingegno (musicali, cinematografiche, audiovisive o multimediali), o parti di esse, per le quali è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Banca italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), prive del contrassegno medesimo o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

15. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

15.1. ATTIVITÀ DI INDUZIONE, A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Tale area di attività è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Alta Direzione e in generale tutte le unità nei limiti dei poteri prestabiliti. Questa area fa riferimento ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle attività di ad essa attribuite dalla legge.

All'interno di tale area risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le condotte finalizzate all'induzione, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Il reato di volta in volta ipotizzabile, anche a titolo di concorso, è Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).

15.2. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI BANCA PRIVATA LEASING

15.2.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – decies del Decreto 231; in particolare è fatto divieto di compiere azioni atte ad ostacolare, fuorviare o influenzare, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che riguardi, direttamente o indirettamente la Banca o suoi esponenti, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad Organi da questa preposti.

15.2.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

- all'Autorità Giudiziaria o ad Organi da questa preposti deve essere prestata piena collaborazione e tutta la documentazione e le informazioni devono essere fornite in maniera esaustiva e tempestiva, in modo veritiero e completo;
- eventuali tentativi, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad Organi da questa preposti, da parte di esponenti della Banca devono essere segnalati al proprio responsabile di funzione e/o all'OdV;
- eventuali incontri richiesti dall'Autorità Giudiziaria o da Organi da questa preposti, la gestione dei rapporti, salvo che non sia diversamente richiesto, devono avvenire alla presenza di almeno due soggetti della Banca;
- astenersi dal divulgare notizie false o adottare altri comportamenti di carattere fraudolento atti ad incidere sulle dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o ad Organi da questa preposti.

16. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.121 del 7 luglio 2011 che "recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche.

L'ABI con circolare Serie Legale n. 15 del 12/07/2012 ha trasmesso le linee guida per l'aggiornamento dei modelli organizzativi con le suddette nuove fattispecie.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nel Codice penale il titolo VI-bis ("Dei Delitti contro l'ambiente"), con nuove fattispecie di reato: l'inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-ter); il disastro ambientale (art. 452-quater); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies); il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); l'impedimento del controllo (art. 452-septies); delitti associativi aggravati (art. 452 -octies); l'omessa bonifica (art. 452-terdecies), prevedendo, altresì, che le nuove fattispecie sopra evidenziate vadano a incrementare il catalogo dei reati rilevanti ai sensi dell'indicato art. 25-undecies del Decreto 231.

16.1. ATTIVITA' SENSIBILI E TIPOLOGIE DI RISCHIO PER I REATI AMBIENTALI

Tale area di attività è principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Alta Direzione, Area Amministrazione, Pianificazione

e Controllo di Gestione, Area Crediti e Tesoreria, Area Mercati, Area Operativa.

In considerazione dell'attività svolta dalle banche e del tipo di reati ambientali la cui commissione può far sorgere la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, è possibile ritenere che le attività nell'ambito delle quali può essere commesso l'illecito ambientale non rientrino fra quelle tipiche riconducibili all'attività bancaria.

Si possono, tuttavia, prospettare dei rischi potenziali riconducibili alla gestione dei rifiuti (es toner delle stampanti o la strumentazione informatica o altro materiale elettronico destinati alla rottamazione o al recupero), le emissioni o gli impianti ambientali collegati ad impianti o beni utilizzati nei luoghi del lavoro (es impianti di riscaldamento).

Ulteriori profili di rischio sono rinvenibili nell'ipotesi in cui la banca sia proprietaria di immobili (ad esempio un fondo o un sito) su cui siano effettuati, ad opera di terzi, lo scarico illecito di sostanze pericolose o in cui si depositano rifiuti. A tra ipotesi è quella in cui, nei rapporti con la clientela, la Banca conceda finanziamenti o prestazioni di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Per poter essere ascritta una responsabilità amministrativa da reato all'ente è comunque necessario che a questo sia ascrivibile una colpa, che vi sia un contributo causale rispetto alla violazione della norma incriminatrice, che il tutto sia stato "commesso / omissivo" nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Quindi, ferma la eventuale responsabilità dell'ente che concorra, tramite i suoi rappresentanti e secondo le ordinarie norme sul concorso di persone nel reato (artt., 110 e 113 c.p.) con il soggetto terzo autore materiale del fatto, rimane per altro verso estranea all'illecito la società che neppure mediamente abbia fornito un contributo causale alla violazione del/a norma incriminatrice.

In conclusione, per quanto concerne la responsabilità diretta ed indiretta (nei termini poc'anzi illustrati) della Banca, questa può essere ricondotta alle aree di rischio collegate alle attività di:

- scarichi idrici; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione; superamento dei valori limite stabiliti per le acque reflue industriali (art. 137 c.a.)
- raccolta, trasporto, recupero, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione (art. 256 c.a.)
- realizzazione o gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 c.a.)
- falsificazione di certificati di analisi riportanti indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 c.a.)
- traffico illecito di rifiuti e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (259-260 c.a.)
- trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di certificati di analisi dei rifiuti, ove richiesti o con documentazione fraudolentemente falsificata o alterata (art. 258 c.a.)
- inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con mancato intervento di
- bonifica (257 c.a.)
- emissioni in atmosfera: superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 c.a.);
- emissione di gas lesivi dell'ozono atmosferico (art. 3 L. n. 549 del 1993);
- distruzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis cp).

16.1.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – undecies del Decreto 231. Coloro che agiscono per conto della Banca lo dovranno fare nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività sopra enucleate.

16.1.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

Le attività riconducibili all'operatività ordinaria della Banca che presentano un rischio di impatto ambientale (smaltimento di rifiuti speciali) devono essere oggetto di procedure specifiche, adeguatamente pubblicizzate, da cui devono emergere in modo chiaro le modalità di raccolta del rifiuto stesso.

Le attività connesse allo smaltimento di rifiuti speciali devono essere affidate a specifici fornitori o altri enti esterni alla società i cui rapporti devono essere regolati da appositi accordi con cui siano stabilite coerentemente con la

normativa specifica di riferimento, le modalità di raccolta, smaltimento e, più in generale, di gestione dei rifiuti inquinanti.

La scelta del contraente deve essere preceduta da opportune verifiche in ordine alla affidabilità del gestore e alla qualità del servizio offerto eventualmente demandando tale controllo a specifica unità o inserendolo in apposita procedura tra quelle ad esempio relative alla gestione degli acquisiti.

Con riguardo alle ipotesi di finanziamento o di erogazione del credito da parte della Banca a favore di imprese o di soggetti che, professionalmente, svolgono attività che possono presentare un rischio ambientale, la Banca adotterà le procedure connesse al principio di "conoscenza del cliente" - che dovranno essere rigorosamente applicate per escludere qualsiasi responsabilità di tipo concorsuale o, addirittura, associativo.

In particolare, le procedure di erogazione del credito devono essere sviluppate anche tenendo conto di tale specifico settore di rischio ad esempio prevedendo di acquisire informazioni circa il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni in capo al contraente che si rivolge alla banca per ottenere un finanziamento per svolgere un'attività a rischio di reato ambientale.

17. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

Il presente Protocollo attua quanto previsto dall'art. 2 del Dlgs 16 luglio 2012, n.109, che regolamenta l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così

come richiamato dall'art. 25-duodecies del Dlgs 231/01, introdotto con l'art. 2 del Dlgs 109 del 16 luglio 2012.

17.1. ATTIVITA' SENSIBILI E TIPOLOGIE DI RISCHIO PER I REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Il presente Protocollo deve essere applicato dal Datore di lavoro e dalle Funzioni/Unità coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso.

Tale area di attività è pertanto principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di amministrazione, Alta Direzione, Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione.

Nel caso in cui la Funzione responsabile della gestione del processo si avvalga di eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto dell'Organizzazione, per l'effettuazione delle suddette attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel presente Protocollo.

17.1.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato, con lavoratore straniero residente all'estero, a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni

Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo.

17.1.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Tutta la documentazione oggetto del presente Protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero

Tutta la documentazione oggetto del presente Protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero.

18. AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AL RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

Il presente Protocollo si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001. Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

18.1. ATTIVITA' SENSIBILI E TIPOLOGIE DI RISCHIO PER I REATI CONNESSI AL RAZZISMO E XENOFOBIA

I delitti considerati riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Tale area di attività è pertanto principalmente riferibile ai seguenti organi, strutture, funzioni interne e uffici: Consiglio di amministrazione, Alta Direzione, Area Mercati.

Considerate le attività svolte da BPL la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota in quanto appare alquanto improbabile che il Personale di BPL compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di

generare un vantaggio a favore della società. Tuttavia, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali BPL potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.
- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.
- Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

18.1.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi da considerarsi applicabili in particolare per le Funzioni individuate per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è previsto l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente BPL, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

18.1.2. Principi procedurali specifici

I principi e le regole di comportamento sopra elencati si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati in particolare per le Funzioni

individuare per ciascuna delle aree sensibili sopra elencate e più in generale da tutti gli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Banca.

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui a BPL sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa è sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva

individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo;

- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

19. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROTOCOLLI SUDDIVISI PER OWNER

Owner	Riferimento Paragrafo
<u>Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza</u>	<u>2.2 – 4.1 – 7.2 – 7.3 – 7.7 – 14.2 – 15.1</u>
<u>Consiglio d'Amministrazione</u>	<u>2.8 – 2.9 – 2.10 – 4.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 – 7.7 – 10.1 – 11.1 – 12.1 – 14.2 – 15.1 – 17.1 – 18.1</u>
<u>Alta Direzione</u>	<u>2.1 – 2.3 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 2.9 – 2.10 – 4.1 – 6.1 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.7 – 8.2 – 10.1 – 11.1 – 12.1 – 13.1 – 13.2 – 13.3 – 13.4 – 13.5 – 14.2 – 15.1 – 16.1 – 17.1 – 18.1</u>
<u>Funzione Internal Audit</u>	<u>2.2 – 2.3 – 2.9</u>
<u>Funzione Compliance e Antiriciclaggio</u>	<u>2.2 – 2.3 – 2.9</u>
<u>Funzione Risk Management</u>	<u>2.2 – 2.3 – 2.9</u>
<u>Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione.</u>	<u>2.3 – 2.9 -3.1 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 8.2 – 16.1 – 17.1</u>
<u>Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione</u>	<u>2.2</u>
<u>Ufficio Amministrazione</u>	<u>2.2 – 2.6 - 5.1. – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7</u>
<u>Ufficio Segreteria Generale e Personale</u>	<u>2.2 – 2.7</u>
<u>Area Mercati</u>	<u>2.1 – 2.3 – 6.1 – 7.4 – 7.7 – 8.1 – 8.2 – 9.1 – 10.1 – 11.1 – 12.2 - 13.1 – 13.2 – 13.3 – 13.4 – 13.5 – 16.1 – 18.1</u>
<u>Ufficio Canale Filiali</u>	<u>5.1. – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7</u>
<u>Area Operativa</u>	<u>2.1 – 2.3 – 2.9 - 5.1. – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 6.1 – 8.1 – 8.2 – 9.1 – 10.1 – 12.2 - 13.1 – 13.2 – 13.3 – 13.4 – 13.5 – 16.1</u>
<u>Divisione CQS</u>	<u>2.1</u>
<u>Ufficio Back Office</u>	<u>2.5</u>
<u>Ufficio Controllo Crediti e Contenzioso</u>	<u>2.2 – 2.4 – 2.5 - 5.1. – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 12.1</u>
<u>Ufficio Organizzazione e IT</u>	<u>2.2 -3.2 – 3.3 – 13.5 – 14.1</u>
<u>Area Crediti e Tesoreria</u>	<u>2.3 – 8.1 - 13.1 – 13.2 – 13.3 – 13.4 – 13.5 – 16.1</u>
<u>Ufficio Crediti</u>	<u>2.2</u>
<u>Ufficio Tesoreria</u>	<u>2.2</u>
<u>Tutti i dipendenti e collaboratori della Banca</u>	<u>7.7 – 14.2 – 15.1</u>